

Spett.li

**REGIONE PIEMONTE e PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona dei  
rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

**ISTANZA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TRAMITE PUBBLICAZIONE  
SUL SITO WEB DELLA REGIONE PIEMONTE**

(come disposto dall'ordinanza n. 768/2025 del T.A.R. Piemonte – Torino, sez. II, dell'8 maggio 2025)  
nell'ambito del ricorso NRG 590/2023 pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il  
Piemonte – Torino – Sezione II

Nell'interesse della **Coutenza Canali Cavour**, con sede legale in Vercelli, via Duomo n. 2, C.F. 80013610029 e P. Iva 01281950020, in persona dei propri rappresentanti legali pro tempore, Sig.ri Camillo Colli e Stefano Bondesan rappresentati e difesi, giusta delega in atti, dagli avv.ti Gianluca Gariboldi (C.F. GRBGLC60A10F205H - pec: [gianluca.gariboldi@milano.pecavvocati.it](mailto:gianluca.gariboldi@milano.pecavvocati.it)) e Maria Adelaide Del Console (C.F. DLCMDL97E45D086E – pec: [mariaadelaide.delconsole@legalmail.it](mailto:mariaadelaide.delconsole@legalmail.it)) con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Principe Amedeo, 5 e con domicilio digitale presso i loro indirizzi PEC

**PREMESSO CHE**

Il ricorso introduttivo è stato presentato dalla **Coutenza Canali Cavour**

**Contro**

**REGIONE PIEMONTE**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'avvocatura Regionale;

**REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'avvocatura Regionale;

**nonché, per quanto occorrer possa, contro**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica e del Capo *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Torino

**e nei confronti, per quanto occorrer possa, del**

**COMUNE DI MONTABONE**, in persona del Sindaco *pro tempore*

**Per l'annullamento**

della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte - Servizio opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica prot. n. 1219/A1802B/2023 del 28 aprile 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 4 maggio 2023, a firma del dirigente del settore infrastrutture e pronto intervento avente per oggetto le “*OO.C.D.P.C. nn. 710/2020, 745/2021, 839/2022 e 962/2023. Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio delle province di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città Metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato in provincia di Alessandria. Approvazione rimodulazione del Piano degli interventi*”, nella parte in cui non ha riconosciuto alla ricorrente le risorse finanziarie stanziare come ivi rimodulate e, ad oggi, risultanti come economie nonché, per quanto occorrer possa, nella parte in cui la Coutenza potrebbe vedersi esclusa dall’allocazione di future risorse finanziarie; nonché, di ogni altro atto presupposto, istruttorio, conseguente e comunque connesso.

### **RILEVATO CHE**

Con ordinanza n. 768/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Torino, Sez. II, è stato così disposto:

*“Rilevato che la ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale della Regione Piemonte per mezzo della quale è stata approvata la rimodulazione del piano degli interventi emergenziali (ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. a), b), c) e d) del d.lgs. n. 1/2018), causati dall’alluvione del 2-3 ottobre 2020, (nel rispetto della nota del 24.04.2023 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile);*

*Ravvisata negli enti beneficiari, indicati nella tabella di cui alla stessa determina dirigenziale, la qualità di controinteressati all’odierno gravame, in relazione ai quali occorre disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a.;*

*Ritenute sussistere, in considerazione del numero dei controinteressati, ragioni ostative alla notifica nelle forme ordinarie;*

*Ritenuto, pertanto, di ordinare alla parte ricorrente d’integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli enti di cui alla tabella allegata alla determina impugnata, autorizzando la notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte della presente ordinanza, del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a.;*

*Statuito che la pubblicazione sopra indicata dovrà essere effettuata, pena l’improcedibilità del gravame (artt. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione del presente provvedimento, con deposito in giudizio, nei successivi 10 (dieci) giorni, dell’attestato rilasciato dalla P.A. dell’avvenuta pubblicazione; parte ricorrente dovrà, inoltre, versare all’amministrazione, con le modalità comunicate da quest’ultima, l’importo documentato eventualmente richiesto per l’attività di pubblicazione sul sito;*

*Richiamati gli obblighi gravanti sull'amministrazione, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, di: - non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, la presente ordinanza, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati; - inserire sulla home page del sito un collegamento, denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati; - rilasciare alla parte ricorrente un attestato dell'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati.*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda):*

- ordina l'integrazione del contraddittorio in favore degli enti individuati nella tabella inclusa nella determina dirigenziale impugnata, in qualità di controinteressati nel presente giudizio, e a tal fine autorizza parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso, nei tempi e con le modalità di cui in motivazione;*
- assegna alla parte ricorrente il termine di venti giorni decorrenti dalla notificazione, o comunicazione in via amministrativa, della presente ordinanza per assolvere agli incumbenti istruttori indicati in motivazione".*

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

**Coutenza Canali Cavour**, *ut supra* rappresentata e difesa, in esecuzione dell'ordinanza di cui sopra, insta la Regione Piemonte affinché:

- (i) provveda a pubblicare, entro i termini riportati nell'ordinanza, sul proprio sito web, l'avviso relativo al ricorso con allegazione dell'ordinanza del TAR in epigrafe, del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo degli enti controinteressati come riportati nella tabella allegata alla determina impugnata (si allega copia nativa digitale della documentazione sopra menzionata), seguendo le modalità e istruzioni precisate dall'ordinanza medesima e sopra riportate;*
- (ii) rilasci all'odierna esponente, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione, apposito attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica".*

**Considerato che, con l'ordinanza, il Tribunale Amministrativo per il Piemonte – Torino, ha statuito che la pubblicazione sopra indicata dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione dell'ordinanza stessa (occorsa in data 8 maggio u.s.), con deposito in giudizio, nei successivi 10 (dieci) giorni, dell'attestato rilasciato dalla P.A. dell'avvenuta pubblicazione e vista la prontezza con cui parte ricorrente si è adoperata a tal fine, si chiede la massima collaborazione nell'esecuzione, da parte di Codesta Spettabile Amministrazione, dei relativi adempimenti, fatta salva ogni azione in caso contrario.**

Milano, 9 maggio 2025

Avv. Gianluca Gariboldi

Avv. Maria Adelaide Del Console